



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 6

Adunanza del **25-03-2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CARIONI EMILIO.
CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE**

L'anno **duemilaventisei** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella Sede Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Barbati Filippo	Presente
3. Lameri Giovanni Lauro	Presente
4. Bonetti Carlo	Presente
5. Nikolli Preng	Presente
6. Boiocchi Daniele	Presente
7. Maianti Miriam	Presente
8. Ogliari Anna	Presente
9. Mandelli Cristina	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CARIONI EMILIO. CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. n° 10 del 22 maggio 2023, con la quale si provvedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 14-15 maggio 2023.

DATO ATTO che l'art. 38, comma 8°, del D. Lgs. n° 267/2000 prevede che *“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio e norma dell'art. 141”*

PRESO ATTO che il consigliere Carioni Emilio (appartenente al Gruppo Consiliare *Carioni Emilio Sindaco*) ha presentato le proprie dimissioni dalla carica con espressa dichiarazione, pervenuta in data 12-03-2026 (prot. 1117).

RITENUTO pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario, dando atto che il consigliere subentrante risulta essere la sig.ra Lara Maria Gambarini.

RILEVATO che il nominativo dell'indicato consigliere subentrante è stato evinto dal verbale redatto dal Presidente dell'Adunanza, trasmesso alla segreteria comunale a seguito delle elezioni del 14-15 maggio 2023.

RICORDATO che, prima di procedere alla convalida della sig.ra Lara Maria Gambarini, è necessario verificare se sussistano, in relazione al medesimo, le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità così come previste dal Capo II del Titolo III del citato D. Lgs. n° 267/2000.

RICORDATO che, in tema di surroga del consigliere dimissionario, sono stati enunciati i seguenti principi:

- Il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato – V^a Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).
- Nei dieci giorni successivi alle dimissioni, il consiglio opera regolarmente anche se sprovvisto di un consigliere (Tar Calabria, sez. I Reggio Calabria, n. 1595/2006).
- La deliberazione di surroga non costituisce atto saltuario, eventuale, ma necessario, dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (T.A.R. Piemonte 2° sezione, 3 giugno 1993, n. 221, nonché T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005, n. 667). Conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.

VISTO il capo II del Titolo III del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, c. 1 D. Lgs. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti su nessuno, resi da n.9 consiglieri presenti ed aventi diritto di voto, espressi in forma palese.

DELIBERA

- 1) **Di surrogare** il consigliere dimissionario Carioni Emilio appartenente alla lista "*Carioni Emilio Sindaco*".
- 2) **Di surrogare** il predetto consigliere, dimessosi, con il seguente neo-consigliere: **Lara Maria Gambarini**.
- 3) **Di convalidare** l'elezione del predetto neo consigliere Lara Maria Gambarini.
- 4) **Di comunicare** al neo-consigliere Lara Maria Gambarini l'avvenuta surroga, con conseguente acquisto della carica di consigliere comunale.

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti su nessuno, resi da n. 9 consiglieri presenti ed aventi diritto di voto, espressi in forma palese.

DELIBERA

- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbatì

IL Segretario Comunale
dr. Paolo Bertazzoli